

347
51

52

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA**

SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze: 4399/05
Registro Generale: 6379/2005

nelle persone dei Signori:

SAVERIO CORASANITI Presidente
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.
FRANCESCO ARZILLO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 19 Dicembre 2005

Visto il ricorso 6379/2005 proposto da:

CASSA EDILE NAZIONALE ARTIGIANATO ED INDUSTRIA CENAI

rappresentata e difesa da:

TEDESCHINI AVV. FEDERICO

GOLISANO AVV. PIETRO

con domicilio eletto in ROMA

L.GO MESSICO, 7

presso

TEDESCHINI AVV. FEDERICO

contro

INPS - SEZIONE DI OSTIA

INAIL - IST. NAZ. ASSICURAZIONE CONTRO INF. SUL LAVORO

rappresentato e difeso da:

PIGNATARO AVV ADRIANA

CATALANO AVV GIANDOMENICO

con domicilio eletto in ROMA

VIA IV NOVEMBRE, 144

presso **PIGNATARO AVV ADRIANA**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

e nei confronti di

CNCE COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

1

rappresentato e difeso da:
VINTI AVV. STEFANO
CHIRULLI AVV. PAOLA
con domicilio eletto in ROMA
VIA EMILIA, 88
presso
VINTI AVV. STEFANO



e nei confronti di
CASSA EDILE PROVINCIA DI PERUGIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

~~degli atti indicati nell'epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda;~~

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**CNCE COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
INAIL - IST. NAZ. ASSICURAZIONE CONTRO INF. SUL LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Udito il relatore Primo Ref. FRANCESCO ARZILLO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, alla stregua della sommaria deliberazione propria della sede cautelare:

a) che, con riferimento alla questione relativa all'omesso convenzionamento per l'ammissione della ricorrente al rilascio del D.U.R.C., gli atti impugnati con i motivi aggiunti non apportano profili di sostanziale novità rispetto all'atto impugnato con il ricorso principale;

b) che al riguardo - fermi restando gli ulteriori approfondimenti da effettuarsi nella fase di merito circa la questione concernente il requisito della rappresentatività - va comunque ribadita l'insussistenza del *fumus boni juris*, in quanto:

- nella specie, non pare comunque configurabile in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un obbligo di procedere c/o di provvedere tecnicamente inteso, e risulta quindi inapplicabile l'art. 10 - bis della L. n. 241/90;

- la questione della diretta azionabilità della pretesa della ricorrente, diretta a ottenere l'ammissione alla contrattazione per la stipula di un'apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L., appare comunque estranea al *petitum* formale del presente giudizio, che ha per oggetto l'impugnazione di atti del Ministero del Lavoro e di una Circolare avente carattere prettamente applicativo (e questo a prescindere da ogni ulteriore profilo di natura sostanziale c/o processuale);

- conseguentemente, in questo contesto non risultano direttamente rilevanti - ai fini della pronuncia cautelare - i profili prospettati da parte ricorrente in ordine al contrasto della normativa nazionale in materia con il diritto comunitario, e pertanto neppure sussistono i presupposti per l'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

c) che invece gli atti impugnati con i motivi aggiunti appaiono lesivi dell'interesse della ricorrente, sia sotto il profilo del *fumus boni juris* sia sotto quello del *periculum in mora*, nella parte in cui essi appaiono pronunciarsi in senso ostativo alla possibilità del rilascio, da parte della ricorrente medesima, dell'ordinaria certificazione di regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente

15

P.Q.M.

accoglie l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui gli stessi precludono - anche indirettamente - la possibilità del rilascio, da parte della ricorrente medesima, dell'ordinaria certificazione di regolarità contributiva riguardante i propri aderenti


ROMA, li 19 Dicembre 2005

SAVERIO CORASANITI Presidente
FRANCESCO ARZILLO Primo Ref., relatore

Saverio Corasaniti
Francesco Arzillo

PUBBLICATA NEGLI UFFIZI DEL TRIBUNALE

20/12/05



FUPS. FPAK. Per l'art. 10 P.5. del Dato
C.N.E.E.

Arzillo